



## **PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con Deliberazione Consiliare N. 49/2 del 9.10.1991; modificato all'art. 37 con D. C. N. 38/3 del 9.06.1997)

Modificato con Deliberazione Consiliare N. 45/3 del 12/09/2013

## INDICE

### TITOLO I NORME GENERALI

#### CAPO I ATTIVITA' PREPARATORIE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività istruttoria preparatoria e propositiva
- Art. 3 - Deliberazione a contrattare
- Art. 4 - Forme di contrattazione
- Art. 5 - Pattuizioni generali
- Art. 6 - Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
- Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi
- Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi
- Art. 9 - Clausole contrattuali predisposte
- Art. 10 - Clausole contrattuali onerose
- Art. 11 - Arbitrato
- Art. 12 - Responsabilità
- Art. 13 - Contenuto della responsabilità d'appalto
- Art. 14 - Obbligo del contratto

#### CAPO II STIPULAZIONE E GESTIONE

- Art. 15- Forma dei contratti
- Art. 16- Stipulazione del contratto
- Art. 17- Spese contrattuali
- Art. 18- Rogito
- Art. 19- Gestione del contratto
- Art. 20- Integrità del contratto

### TITOLO II PROCEDURE CONTRATTUALI

#### CAPO I

- Art. 21- Ricerca del contraente
- Art. 22- Esclusione dalla contrattazione
- Art. 23- Pubblicità ed esito gare

#### CAPO II LICITAZIONE PRIVATA

- Art. 24- Prescrizione sui termini selettivi
- Art. 25- Compilazione e custodia della scheda segreta
- Art. 26- Metodo della media mediata
- Art. 27- Offerte anomale
- Art. 28- Commissione di gara
- Art. 29- Aggiudicazione con supero di spesa

#### CAPO III APPALTO-CONCORSO

- Art. 30- Elementi di valutazione preordinati
- Art. 31- Lavori della commissione
- Art. 32- Trattativa privata mediante gara informale
- Art. 33- Procedimenti
- Art. 34- Composizione commissione di gara

TITOLO III  
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

- Art. 35- Procedure di aggiudicazione
- Art. 36- Trattativa privata diretta
- Art. 37- Commissione preposta all'aggiudicazione
- Art. 38- Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
- Art. 39- Piani di acquisto
- Art. 40- Contabilizzazione e controllo
- Art. 41- Verifica esecuzioni
- Art. 42- Verifica e liquidazione delle fatture

TITOLO IV  
COLLAUDI

CAPO I

- Art. 43- Collaudi
- Art. 44- Approvazione dell'atto di collaudo
- Art. 45- Svincolo cauzione
- Art. 46- Obbligo generale di riferimento al consiglio

TITOLO V

- Art. 47- Contratti di prestazione d'opera
- Art. 48- Rotazione degli incarichi professionali

TITOLO VI  
LAVORI SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I

- Art. 49- Generalità
- Art. 50- Modalità esecutive
- Art. 51- Amministrazione diretta
- Art. 52- Cottimo fiduciario
- Art. 53- Modalità per l'affidamento
- Art. 54- Competenza dei funzionari
- Art. 55- Modalità di pagamento

TITOLO VII  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALBO DEI FORNITORI

- Art. 56- Istituzione dell'albo
- Art. 57- Classi d'importo
- Art. 58- Prima formazione dell'albo dei fornitori - Pubblicità
- Art. 59- Istanza d'iscrizione
- Art. 60- Iscrizione albo fornitori
- Art. 61- Composizione commissione albo fornitori
- Art. 62- Revisione dell'albo
- Art. 63- Pubblicazione
- Art. 64- Cancellazione dall'albo
- Art. 65- Numero minimo dei concorrenti

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1** **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale della Provincia relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.

#### **CAPO I**

### **ATTIVITA' PREPARATORIE**

#### **Art. 2** **(Attività istruttoria, preparatoria e propositiva)**

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico e prevalente del rapporto contrattuale.
2. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt.53 e 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 3** **(Deliberazione a contrattare)**

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio provinciale o la giunta delibera la stipula del contratto.
2. E' competenza della giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al consiglio provinciale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali casi provvede la giunta.
4. Compete alla giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.

#### **Art. 4** **(Forme di contrattazione)**

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel Titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.
2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto - concorso o trattativa privata.

3. La cessione di beni immobili provinciali il cui valore di stima sia superior cinquecento milioni di lire, da aggiornarsi annualmente all'indice di svalutazione ISTAT, deve essere preceduta da asta pubblica.

**Art. 5**  
**(Pattuizioni generali)**

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
3. E' vietata la cessione del contratto.

**Art. 6**  
**(Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche)**

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n° 1063 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con le norme di questo regolamento.

**Art. 7**  
**(Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi)**

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
- a) oggetto del contratto;
  - b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, della quantità o tipo di prestazione;
  - c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
  - d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
  - e) cauzione d'importo pari ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio;
  - f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
  - g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
  - h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
  - i) modalità per la definizione delle controversie.

**Art. 8**  
**(Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi)**

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art.7, anche clausole che disciplinino:
- a) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
  - b) le modalità per il trasferimento alla provincia, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
  - c) i casi di decadenza del concessionario;
  - d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
  - e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione della provincia le tariffe del servizio al

pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;  
f) i modi di vigilanza della provincia sul funzionamento del servizio;  
g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;  
h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;  
i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;  
l) l'obbligo di predisporre una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990 n° 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

#### **Art. 9**

##### **(Clausole contrattuali predisposte)**

1. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

#### **Art. 10**

##### **(Clausole contrattuali onerose)**

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificamente approvate per iscritto dal Contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art.6.

#### **Art. 11**

##### **(Arbitrato)**

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

#### **Art. 12**

##### **(Responsabilità)**

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 in data 10 gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità dell'Ingegnere Capo dell'ente o di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure dell'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10 gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente sul capo ripartizione e sul responsabile dell'ufficio contratti o su chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul Ragioniere Capo o chi lo

sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

### **Art. 13**

#### **(Contenuto della responsabilità d'appalto)**

1. Il responsabile della procedura d'appalto:

- cura che si provveda nei tempi più brev e comunque non oltre 20 giorni ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti e deliberati, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla giunta della lista delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

### **Art. 14**

#### **(Obbligo del contratto)**

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto quando sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

## **CAPO II**

### **STIPULAZIONE E GESTIONE**

### **Art. 15**

#### **(Forma dei contratti)**

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art.56 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n. 142:

- a) forma pubblica amministrativa;
- b) scrittura privata;
- c) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di L. 20.000.000;
- d) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.

2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:

- il contratto consegua a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi e di concessione di beni demaniali;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

### **Art. 16**

#### **(Stipulazione del contratto)**

1. Il dirigente che ha promosso la contrattazione, sentito il Segretario Generale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di approvazione del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, fatte salve cause di forza maggiore, decade dall'aggiudicazione ed il dirigente provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Il capo ripartizione della struttura fra le cui competenze rientra l'oggetto del contratto strumentale ai servizi gestiti, stipula il contratto subordinatamente agli

adempimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente e all'Assessore delegato.

4. Il Presidente stipula i contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili non strumentali ai servizi provinciali di costituzione di diritti reali di garanzia.

5. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'ente manifestata attraverso atti formali.

#### **Art. 17**

##### **(Spese contrattuali)**

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.

#### **Art. 18**

##### **(Rogito)**

1. Il segretario dell'ente roga nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1° comma del R.D. 3 marzo 1934, n° 383.

#### **Art. 19**

##### **(Gestione del contratto)**

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'ufficio contratti. Questo ufficio provvede, entro i successivi cinque giorni, a trasmettere copia al servizio che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2. Per i contratti stipulati con atto pubblico, il servizio contratti provvede all'individuazione e registrazione di tutti i termini temporali delle obbligazioni attive e passive scaturenti dal contratto, alla loro rubricazione a seconda del servizio attivabile, alla loro segnalazione scritta, almeno 3 giorni prima dell'evento, ai singoli servizi compresa la ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari e patrimoniali, al fine di un'efficacia ed efficiente gestione dei contratti stessi. Per i contratti stipulati a scrittura privata provvede il dirigente intervenuto.

3. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

4. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo che non si verifichino, tra l'altro, ritardi eccedenti quelli che per l'art. 4 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al segretario generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

5. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il dirigente riferisce subito al segretario generale motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.



## **Art. 20**

### **(Integrità del contratto)**

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, dirigenti, direttori dei lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989 n. 144.
2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il Presidente può disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo ma soltanto in conformità a delibera della giunta che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.
3. In ogni caso i contratti integrativi non possono eccedere il 30% dell'importo del contratto originario.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE CONTRATTUALI**

#### **CAPO I**

## **Art. 21**

### **(Ricerca del contraente)**

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n° 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'art.10.

## **Art. 22**

### **(Esclusione dalla contrattazione)**

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'ente.

## **Art. 23**

### **(Pubblicità ed esito gare)**

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n° 55, sono di competenza dell'ufficio contratti che vi provvede nei 10 giorni successivi all'approvazione della giunta del verbale di gara.

#### **CAPO II**

### **LICITAZIONE PRIVATA**

## **Art. 24**

### **(Prescrizione sui termini selettivi)**

1. Le espressioni "per difetto " e "per eccesso" contenute negli artt. 2, 3 e 4 della legge 2 febbraio 1973, n° 14 sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

## **Art. 25**

### **(Compilazione e custodia della scheda segreta)**

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973, n° 14, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una Commissione costituita dall'assessore delegato, dal dirigente apicale della ripartizione competente e dal progettista interno. Qualora l'approntamento progetto sia stato commissionato all'esterno, il terzo membro è costituito dal progettista.
2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle 24 ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositano della busta è il segretario dell'ente o funzionario da lui designato.
3. La busta sigillata è consegnata dal depositano al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

## **Art. 26**

### **(Metodo della media mediata)**

1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il modo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n° 14, l'applicazione delle norme contenute nel 3° comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.
2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art.4.
3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.
4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:
  - nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;
  - nel caso di media di segno positivo la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
  - nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento un offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
  - nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso un offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;
  - nel caso di media pari a 0, la percentuale di segno negativo più vicino alla media.
5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.
6. In presenza di due o più offerte di identico valore l'aggiudicazione è effettuata mediante sorteggio, ai sensi dell'art.77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

## **Art. 27**

### **(Offerte anomale)**

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli

appalti pubblici, la giunta su proposta della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n° 584 o dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n° 14, a seconda dell'importo dell'opera

2. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989, n° 155, le procedure richiamate dal comma precedente non saranno applicate sino al permanere di siffatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell'offerta anomala ai sensi dello stesso art. 2 bis.

#### **Art. 28**

##### **Commissione di gara**

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito da una commissione composta dal:

- a) dirigente della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara ovvero altro dirigente designato dal segretario generale: presidente;
- b) due funzionari designati dal segretario generale: membri;
- c) funzionario del settore contratti: segretario.

2. Tutte le funzioni che per legge e regolamento generale sono attribuite all' "autorità che presiede la gara" sono di competenza del presidente della commissione con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira a deliberare.

3. I componenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

#### **Art. 29**

##### **(Aggiudicazione con supero di spesa)**

1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto alla giunta perché decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa.

### **CAPO III**

#### **APPALTO-CONCORSO**

#### **Art. 30**

##### **(Elementi di valutazione preordinati)**

1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto-concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:

- tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;
- la composizione per qualifiche della commissione d'esame.

2. La commissione di cui al comma precedente è composta da:

- a) un dirigente della Provincia: presidente;
- b) n° 4 esperti: membri, da nominarsi dal Consiglio Provinciale secondo le modalità previste dalla deliberazione consiliare n° 28/1 del 26/7/1991.

Un funzionario designato dal segretario assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

#### **Art. 31**

##### **(Lavori della commissione)**

1. La commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed

assume determinazioni.

2. La valutazione delle offerte e quella comparativa tra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:

- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.

## **CAPO IV** **TRATTATIVA PRIVATA**

### **Art. 32**

#### **(Trattativa privata mediante gara informale)**

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno n° 5 ditte.

2. La trattativa privata sempre che ricorrano motivi di urgenza può esperirsi per lavori il cui ammontare non ecceda l'importo di L. 50.000.000 per le opere pubbliche e L.20.000.000 per forniture di beni e servizi.

### **Art. 33**

#### **(Procedimenti)**

1. Se il valore del contratto supera quello indicato nell'articolo precedente, il ricorso alla trattativa privata è consentito quando:

- a) la licitazione o l'incanto è andato deserto per due volte;
- b) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara;
- c) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili nonché la vendita di immobili sia con le amministrazioni dello Stato delle regioni, delle provincie e degli altri enti pubblici in genere;
- d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esperire la pubblica gara;
- e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
- f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche sempre che il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente.

2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art.32.

#### **Art. 34**

##### **(Composizione commissione di gara)**

1. La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con il metodo di cui al precedente articolo 32 è effettuata previa gara informale tenuta da una commissione composta come prevista dall'art. 28.

2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicataria.

### **TITOLO III**

#### **FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

##### **CAPO I**

#### **Art. 35**

##### **(Procedure di aggiudicazione)**

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste dal Titolo II del presente regolamento.

2. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi con le modalità di cui al successivo art.36.

3. Quando il valore di stima della fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le norme contenute nella legge 30 marzo 1981, n° 113.

#### **Art. 36**

##### **(Trattativa privata diretta)**

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:

a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;

b) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità.

#### **Art. 37**

##### **(Commissione preposta all'aggiudicazione)**

1. La commissione preposta all'aggiudicazione delle forniture di beni servizi, è composta nel modo seguente:

a) Dirigente del settore da cui dipende l'Ufficio Provveditorato che gestisce la procedura di affidamento di forniture di beni e servizi: **Presidente**;

b) due funzionari designati dal Dirigente, di cui uno su proposta del Dirigente richiedente la fornitura **-membri-**

2. Le funzioni di **segretario** verbalizzante sono espletate da un dipendente del Settore designato dal Dirigente.

#### **Art. 38**

##### **(Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili)**

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i dirigenti dei servizi interessati trasmettono al servizio provveditorato le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:

- a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
  - b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.
2. Ogni fornitura richiesta deve indicare il codice con il quale è iscritta nel catalogo generale.
  3. Per i beni non previsti in catalogo devono essere forniti tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.

#### **Art. 39**

##### **(Piani di acquisto)**

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.
2. A tal fine, entro il 10 settembre di ciascun anno, il servizio provveditorato predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso servizio determina i beni ed i Servizi che ritiene di acquisire anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso.
3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla giunta provinciale per le determinazioni di competenza.
4. Il funzionario del servizio provveditorato è responsabile delle procedure di fornitura conformi a quanto stabilito nel Titolo II del presente regolamento.
5. I materiali acquistati sono dati in carico a i magazzinieri.

#### **Art. 40**

##### **(Contabilizzazione e controllo)**

1. Per ogni fornitura viene istituita nella contabilità del servizio provveditorato apposito registro in cui sono annotati gli estremi della delibera a contrattare gli importi ordinati, il magazzino o servizio destinatario, il lavoro o l'opera cui è destinata.
2. Ogni fornitura viene registrata in entrata dal responsabile del magazzino depositano e scaricata man mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

#### **Art. 41**

##### **(Verifica esecuzioni)**

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'ufficio provveditorato al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.
2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, esse devono essere contestati per iscritto al fornitore dal provveditorato, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati. La gestione della relativa controversia appartiene al responsabile del servizio provveditorato con l'assistenza dell'ufficio legale.

#### **Art. 42**

##### **(Verifica e liquidazione delle fatture)**

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture al servizio provveditorato allegando copia dell'ordinativo. Per ogni fattura ricevuta, il funzionario del servizio provveditorato provvede ai seguenti adempimenti:
  - a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

- b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
- c) verifica della regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
- d) applicazioni di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
- e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;
- f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura firmata dal responsabile del servizio provveditorato dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dall'ente;
- g) invio della fattura, entro 8 giorni dal ricevimento, al servizio ragioneria.

## **TITOLO IV COLLAUDI**

### **CAPO I**

#### **Art. 43 (Collaudo)**

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
2. I tecnici collaudatori, nella misura massima di tre, sono nominati dalla giunta provinciale e possono essere scelti, oltreché tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali anche tra i funzionari dipendenti dell'ente o di altri enti pubblici o dello Stato.
3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
4. Il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo nei casi previsti dalla legge.
5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
6. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n° 904.

#### **Art. 44 (Approvazione dell'atto di collaudo)**

1. Il responsabile del servizio, con propria determinazione, prende atto del collaudo o dell'atto di conformità e ne dà comunicazione al segretario generale per gli adempimenti conseguenziali.
2. Qualora l'atto di collaudo o di conformità contenga riserve da parte della ditta o determini una spesa complessiva superiore a quella finanziata, è sottoposto alla giunta provinciale per l'approvazione.

#### **Art. 45 (Svincolo cauzione)**

1. Ai sensi dell'art. 180 del regolamento 12 febbraio 1911, n° 297, mantenuto in vigore dall'art. 64 lettera a) della legge 8 giugno 1990, n° 142, la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è della giunta.

#### **Art. 46**

##### **(Obbligo generale di riferimento al consiglio)**

1. Il responsabile del servizio che ha gestito il contratto ha l'obbligo di riferire al consiglio provinciale per iscritto entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità, quando la spesa finale e complessiva di realizzo di un'opera pubblica o di forniture, somministrazione e servizi risulti superiore al 15% di quella inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato dalla giunta, non computandosi gli incrementi conseguenti alla ordinaria revisione dei prezzi, se ammessa per legge o per contratto.

### **TITOLO V**

#### **Art. 47**

##### **(Contratti di prestazione d'opera)**

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I. Titolo III del libro V del codice civile devono contenere:

- a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
  - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
  - c) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
  - d) recesso automatico dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
  - e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
  - f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
  - g) il trattamento tributario del rapporto.
2. La stipula dei contratti di prestazioni d'opera è fatta dal responsabile del servizio cui la prestazione medesima si riferisce.

#### **Art. 48**

##### **(Rotazione degli incarichi professionali)**

1. Al conferimento di incarichi per attività di progettazione e di collaudo si procede osservando la rotazione dei nominativi iscritti in apposito albo sulla base di comprovata capacità tecnico-scientifica.

### **TITOLO VI**

#### **LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **CAPO I**

#### **Art. 49**

##### **(Generalità)**

1. I lavori e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 per



loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

- a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, di proprietà dell'amministrazione, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze;
- b) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto le spese sono a carico del locatario;
- c) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali demaniali sufficienti o idonei;
- d) organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;
- e) traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- f) stampa di materiale vario, per ragioni di urgenza;
- g) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura disistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- h) riparazioni anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ma soltanto in via d'urgenza;
- i) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
- l) corsi di formazione, aggiornamento del personale;

2. il limite di spesa per ogni lavoro o provvista di servizi di cui al presente articolo, è il seguente:

**Servizi e Forniture**

- a) Forniture, servizi "in economia" di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa);  
Le forniture e i servizi aventi un valore corrispondente al predetto importo, possono essere affidati in via diretta dal Responsabile del Procedimento e ciò ai sensi dell'articolo 125 c. 11 ultimo periodo del "Codice";
- b) Forniture, servizi "in economia" di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) e sino alla soglia del comma 9 dell'art. 125 del "Codice";  
Le forniture e i servizi di valore corrispondente al predetto importo, possono essere affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, e ciò ai sensi dell'articolo 125 comma 11, primo periodo del Codice

**Lavori:**

- a) Lavori "in economia" di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa);  
Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo possono essere affidate in via diretta dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 125 comma 8 ultimo periodo del Codice, secondo cui "Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."
- b) Lavori "in economia" di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) e sino a 200.000,00 euro (IVA esclusa);  
Le lavorazioni corrispondenti al predetto importo possono essere affidate "nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante” e ciò ai sensi dell’articolo 125 comma 8 primo periodo del Codice.

3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. (1).

#### **Art. 50**

##### **(Modalità esecutive)**

1. I servizi ed i lavori possono essere eseguiti mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;
- c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

#### **Art. 51**

##### **(Amministrazione diretta)**

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'amministrazione.

2. I lavori ed i servizi di cui sopra sono direttamente gestiti dal responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del dirigente del servizio.

#### **Art. 52**

##### **(Cottimo fiduciario)**

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

#### **Art. 53**

##### **(Modalità per l'affidamento)**

1. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente art. 49 (lettere b, c, g), devono essere richiesti preventivi a n° 4 ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi.

2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola ditta nel caso di particolare peculiarità dei lavori o di assoluta urgenza.

3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

4. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata con atto scritto del dirigente apicale del servizio specifico che ha promosso il conferimento a cottimo, con la piena osservanza delle norme antimafia.

5. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte ed alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione della convenzione con semplice denuncia.

#### **Art. 54**

---

(1) Commi 2 e 3 modificati, nella versione attuale, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45/3 del 12 settembre 2013. Nella precedente formulazione i commi erano i seguenti: comma 2. Il limite di spesa per ogni lavoro o provvista di servizi di cui al presente articolo, è stabilito nella misura massima di L. 10.000.000. Comma 3. E' vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture, lavori o servizi.

### **(Competenza dei funzionari)**

1. L'esecuzione dei lavori e dei servizi è controllata dall'ufficio competente sotto la responsabilità del dirigente che ha stipulato la convenzione di cottimo.

### **Art. 55**

#### **(Modalità di pagamento)**

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

## **TITOLO VII**

### **FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALBO DEI FORNITORI**

### **Art. 56**

#### **(Istituzione dell'albo)**

1. E' istituito presso l'ufficio provveditorato l'albo dei fornitori di servizi, nonché quello dei fornitori di beni, distinto per le tabelle merceologiche, previste dalla vigente legislazione del commercio fisso e classi di importo di cui al successivo art. 57.

2. L'iscrizione all'albo predetto è condizione necessaria per partecipare all'assegnazione delle forniture non soggette alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n° 113.

### **Art. 57**

#### **(Classi d'importo)**

1. Per classe d'importo attribuibile, s'intende lo scaglione al quale la ditta richiede l'iscrizione. A tal fine le classi d'importo sono stabilite in n° 4:

|            |                |
|------------|----------------|
| I fino a   | L. 50.000.000  |
| II fino a  | L. 100.000.000 |
| III fino a | L. 200.000.000 |
| IV fino a  | L. 350.000.000 |

2. L'iscrizione alle prime classi d'importo è concessa qualora dalla documentazione presentata risulti che la ditta richiedente abbia sviluppato nel biennio solare precedente un volume d'affari, ai fini IVA, almeno pari all'importo massimo della classe.

3. L'iscrizione alle classi superiori alla prima è effettuata dalla apposita commissione, previa esibizione di copie delle dichiarazioni annuali dell'IVA del biennio solare precedente il cui volume di affari sia almeno pari annualmente all'importo previsto per la classe richiesta.

4. L'iscrizione all'albo è comunque subordinata agli accertamenti antimafia il cui rinnovo annuale è condizione essenziale per la permanenza nell'albo stesso.

### **Art. 58**

#### **(Prima formazione dell'albo dei fornitori. Pubblicità)**

1. Per la prima formazione dell'albo dei fornitori dell'ente, il responsabile del servizio provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno regionale nonché per 15 giorni sull'albo pretorio, di un avviso contenente l'annuncio della istituzione dell'albo, le condizioni

richieste per l'iscrizione e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione entro un prestabilito termine che non può essere inferiore ai 60 giorni dalla pubblicazione dell'invito nel quotidiano a diffusione nazionale.

### **Art. 59**

#### **(Istanza d'iscrizione)**

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare istanza in bollo per l'iscrizione nell'albo dei fornitori di questa provincia. La domanda dovrà, a pena d'inammissibilità, contenere;

- a) la ragione sociale della ditta, società o impresa;
- b) le generalità del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del domicilio legale;
- d) il codice fiscale e/o la partita iva;
- e) la fornitura o i servizi per i quali si chiede l'iscrizione, con espresso riferimento ad una più delle tabelle merceologiche e/o classi d'importo.

2. Il richiedente l'iscrizione all'albo, al fine di dimostrare i requisiti di ordine generale e speciale, nonché della capacità economico-finanziaria e tecnica, è tenuto a corredare l'istanza con la seguente certificazione e documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale per titolari, amministratori e direttori tecnici in carica;
- b) certificato di carichi pendenti rilasciato dalla procura della repubblica e dalla pretura competente per titolari, amministratori, direttori tecnici in carica, unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 di insussistenza di carichi pendenti presso i sopra richiamati organi di tutto il territorio nazionale;
- c) certificato di vigenza della società rilasciato dal tribunale civile e penale - sez. società;
- d) atto costitutivo e statuto in copia autentica;
- e) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura, e/o certificati d'iscrizione al registro prefettizi per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- f) certificato di stato di famiglia e residenza per titolari, amministratori e direttori tecnici.

Tutti i documenti per i requisiti di ordine generale devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza.

- g) referenze bancarie in busta chiusa e sigillata o indicazione degli istituti presso i quali ottenere le stesse;
- h) copia autentica di dichiarazioni iva relative al biennio antecedente la data della domanda secondo quanto previsto nel 2° e 3° comma dell'art. 57;
- i) dichiarazione relativa all'attrezzatura tecnica;
- l) elenco dei lavori e delle forniture eseguiti nel biennio precedente la data della domanda resa con sottoscrizione autenticata.

I documenti di cui sopra devono essere in bollo ad eccezione di quelli di cui al punto g).

### **Art. 60**

#### **(Iscrizione albo fornitori)**

1. Entro sessanta giorni, dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, l'apposita commissione decide, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, sull'accoglimento od il rigetto dell'istanza.

2. La commissione esamina le istanze e la documentazione pervenuta e si esprime in ordine al loro accoglimento o rigetto, assegna l'iscrizione per la tabella o tabelle e la

categoria d'importo.

3. Dell'esito dell'esame è data formale comunicazione all'interessato nei successivi trenta giorni richiedendo la presentazione degli accertamenti antimafia.

#### **Art. 61**

##### **(Composizione commissione albo fornitori)**

1. La commissione per la formazione dell'albo dei fornitori è così composta;

- a) vice segretario: presidente;
- b) dirigente amministrativo apicale della ripartizione provveditorato o altro dirigente da questo delegato: membro;
- c) dirigente tecnico della ripartizione lavori pubblici o altro dirigente da questo delegato: membro.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente appartenente almeno al VI livello funzionale individuato dal segretario dell'ente tra gli addetti al servizio provveditorato che provvede a tutti i servizi di supporto della commissione.

#### **Art. 62**

##### **(Revisione dell'albo)**

1. L'albo dei fornitori è revisionato ogni tre anni.

A tal fine le imprese iscritte sono invitate a documentare, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'invito, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti arti. 57, 58 e 59.

2. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa, ai sensi del successivo art.64.

#### **Art. 63**

##### **(Pubblicazione)**

1. L'elenco degli iscritti all'albo ed il relativo aggiornamento, le sospensioni e le cancellazioni sono di competenza della commissione, i cui atti sono soggetti a pubblicazione per quindici giorni nell'albo pretorio e nel bollettino ufficiale della regione.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono comunicati all'interessato entro quindici giorni dalla loro assunzione. Se negativi si procede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 64**

##### **(Cancellazione dall'albo)**

1. La cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione nei seguenti casi:

- a) cessazione attività;
- b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti, di cui ai precedenti articoli, accertata in sede di revisione;
- c) quando l'iscritto sia incorso in accertata e grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in favore dell'ente e risultante da atti dell'amministrazione;
- d) quando siano in corso procedure di concordato o fallimentari;
- e) per il verificarsi di un procedimento o provvedimento di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche e integrazioni;
- f) su domanda dell'interessato.

#### **Art. 65**

##### **(Numero minimo di concorrenti)**

1. Per forniture d'importo inferiore ai 200 milioni al netto diva sono invitate alla gara

non meno di 10 imprese iscritte alla specifica classe dell'albo nella tabella richiesta. Per forniture d'importo superiore ai 200 milioni, al netto d'iva, sono invitate alla gara non meno di 15 imprese iscritte alla specifica classe dell'albo nella tabella richiesta.

2. Qualora le imprese iscritte all'albo per le singole tabelle e classi siano di numero inferiore a quello richiesto dal comma precedente, l'invito è rivolto a tutte le ditte iscritte nella tabella o classe pertinente al momento dell'adozione della delibera a contrattare.

3. Nel caso in cui il numero delle imprese iscritte sia in numero superiore a quello stabilito, l'elenco delle imprese da invitare è definito mediante sorteggio. Sarà, comunque, effettuata rotazione degli iscritti onde garantire a tutte le imprese la partecipazione alle gare dell'ente.

4. Per le forniture d'importo pari o superiore a 200 mila ECU. si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981. n. 113 e successive modifiche.